

**Legge regionale 10 dicembre 1985, n. 63 (BUR n. 52/1985)
(Novellazione)**

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI E ALTRI TRIBUTI REGIONALI. AUMENTO DELLE ALIQUOTE DALL'1 GENNAIO 1986.

Art. 1

Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, modificati con legge regionale 26 ottobre 1983, n. 51 e legge regionale 12 dicembre 1984, n. 61, sono aumentati a decorrere dall'1 gennaio 1986 del 6 per cento.

Gli importi derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati alle 500 lire superiori a eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 è così modificato:

"L'importo della tassa di cui al primo comma è fissato a partire dall'anno 1986 in L. 74.000. Detto importo potrà subire aumenti per gli anni successivi a seguito di apposita legge regionale".

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.